

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F202 - 1 - 2019-03-28 - 0015871
Prot. Generale n: 0015871 A
Data: 28/03/2019 Ora: 17.59
Classific.

Avv. Tommaso Loseto
Via Nicolò Dall'Arca n.18 - 70121 - BARI
Tel. e fax: 080.523.63.35 - Cell.: 360.851828
PEC: t.loseto@pec.giuffre.it

dell'avvocatura
al giudice
al vice giudice
al Seg. per.
al Resp. S. I.
26/03/2019

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI

R.G.: 1838/2019 – Giudice: Avv. Mastrangelo – Ud.: 19/06/2019

Atto di citazione per chiamata in causa di terzo

Per il sig. DI MARTINO MAURIZIO, nato a Bari il 27/08/1993 (c.f.: DMRMRZ93M27A662D), residente in Noicattaro (BA) alla C.da Scizzo Borgo Merlino n. 1, elettivamente domiciliato in Bari alla Via Nicolò Dall'Arca n. 18, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Loseto (c.f.: LSTTMS71E11A662P) del Foro di Bari, dal quale è rappresentato e difeso come da mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. di fax 080.523.63.35, ovvero all'indirizzo di P.E.C.: t.loseto@pec.giuffre.it

-attore-

contro

CONSORZIO per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Fumarola,

-convenuto-

nonché contro

COMUNE DI MODUGNO, in persona del Sindaco *pro-tempore*

-terzo chiamato in causa-

Premesso che:

- Con atto di citazione notificato in data 31/07/2015 e che di seguito si allega, il sig. Di Martino Maurizio ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Giudice di Pace il Consorzio A.S.I. di Bari : _____

Vedr cos. IURLO

(1)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI

R.G.: 1838/2019 - Giudice: Avv. Mastrangelo - Ud.: 19/06/2019

Atto di citazione per chiamata in causa di terzo

Per il sig. DI MARTINO MAURIZIO, nato a Bari il 27/08/1993 (c.f.: DMRMRZ93M27A662D), residente in Noicattaro (BA) alla C.da Scizzo Borgo Merlino n. 1, elettivamente domiciliato in Bari alla Via Nicolò Dall'Arca n. 18, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Loseto (c.f.: LSTTMS71E11A662P) del Foro di Bari, dal quale è rappresentato e difeso come da mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. di fax 080.523.63.35, ovvero all'indirizzo di P.E.C.: t.loseto@pec.giuffre.it

-attore-

contro

CONSORZIO per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Fumarola,

-convenuto-

nonché contro

COMUNE DI MODUGNO, in persona del Sindaco *pro-tempore*

-terzo chiamato in causa-

Premesso che:

- Con atto di citazione notificato in data 31/07/2015 e che di seguito si allega, il sig. Di Martino Maurizio ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Giudice di Pace il Consorzio A.S.I. di Bari : _____



12

12

12

AVV. TOMMASO LOSETO

70121 BARI - Via Nicolò Dall'Arca, n. 18

Tel. 360/851828 - Fax 080/5236335

e-mail pec: t.loseto@pec.giuffrè.it

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI

ATTO di CITAZIONE

Si notifica a mani
CON URGENZA
Bari 18 DIC 2018

MANDATO

Dalgo l'Avv. Tommaso
Loseto

Per il sig. **DI MARTINO MAURIZIO**, nato il 27.08.1993 a Bari e residente in

Noicattaro (Ba), alla C.da Scizzo Borgo Merlino, n. 1, c.f.

DMRMZR93M27A662D ed elettivamente domiciliato in Bari alla Via Nicolò

Dall'Arca, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Loseto (c.f.

LSTTMS71E11A662P), che lo difende e rappresenta come da mandato a

marginale del presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al

n. di fax 080.5236335, ovvero all'indirizzo PEC: t.loseto@pec.giuffrè.it.

Premesso che

1. L'attore è proprietario dell'autovettura Audi A4, Tg. FL492PS.

2. In data 03.05.2018, alle ore 10:30 circa, in Modugno (Ba), il sig.

Di Martino Giovanni, aveva da poco parcheggiato l'autovettura di proprietà

del l'attore sulla via Delle Margherite in corrispondenza del civico 34.

innanzi la sede della società EG Service s.r.l. allorché, un palo

dell'illuminazione stradale si abbatteva sullo stesso veicolo.

3. Va evidenziato che, la manutenzione dell'illuminazione stradale

nel Comune di Modugno è affidata al **CONSORZIO PER L'AREA DI**

SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI (per brevità, Consorzio ASI).

4. A causa del detto evento, l'autovettura del mio patrocinato subiva

danni diffusi, per la cui riparazione si rendono necessari € 1.211,26, oltre

Iva, come da preventivo di riparazione rilasciato in data 25.05.2018

dall'Autocarrozzeria Magnifica s.r.l. di Triggiano (Ba), che si allega oltre al

Arappresentarmi e difendermi
anche disgiuntamente nel
presente giudizio ed in ogni altro
ad esso connesso, compresi gli
appelli le esecuzioni forzate le
opposizioni alle stesse ed i loro
appelli. All'uopo conferisco ogni
mio ampio potere compreso
quello di rinunciare agli atti ed
all'azione accettere rinunce da
parte degli avversari, di
transigere la causa, di incassare
somme, di lasciare quicunque
pagare in mio nome e per mio
conto, intimare precetti, anche
quale procuratore ad negoziare.
Il tutto ratificando sin d'ora il
suo operato e senza che
possano venire opposte
indefinitamente e senza gli
poteri. Ricevute informazioni in
osservazione a quanto previsto
dall'art. 4 comma 3 del d. lgs. 4
marzo 2010 n. 28 della facoltà
di spedire il procedimento di
mediazione previsto dal d. lgs.
N. 28/2010 per tentare la
risoluzione della controversia
insorta. Ricevute informazioni
sull'utilizzo dei dati personali, si
sensi e per gli effetti dell'art. 13
Legge 196/03, acconsento alla
loro utilizzazione nella misura
necessaria all'espletamento del
presente mandato. Eleggo
domicilio presso il suo studio in
Bari alla via Nicolò Dall'Arca n.
18.

Maurizio Di Martino

S. A. S. T. S. C.

AVV. TOMMASO LOSETO

70121 BARI – Via Nicolò Dall'Arca, n. 18

Tel. 360/851828 – Fax 080/5236335

e-mail pec: t.loseto@pec.giuffre.it

risarcimento del danno subito per il soccorso stradale come da fattura per Euro 120,00.

5. La responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa è, dunque, da attribuirsi in via esclusiva al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, il quale, come precisato, è responsabile per la manutenzione dell'illuminazione stradale nel Comune di Modugno.
6. Si precisa, che sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia del Corpo di Polizia Locale di Modugno, i cui Agenti accertavano quanto effettivamente accaduto e narrato dall'attore, dando pure atto che la manutenzione delle strade in qual Comune è affidata al Consorzio ASI e richiedevano l'intervento di un carro attrezzi dalla ditta "Garage Mediterraneo di N. Milone" che liberava l'auto del malcapitato attore dal palo della luce, il tutto così come riportato nell'apposito verbale di intervento che si allega agli atti.
7. Con missiva raccomandata pec del 07.05.2018, indirizzata al Consorzio ASI oggi convenuto, regolarmente recapitata ed allegata agli atti, il sottoscritto difensore richiedeva il risarcimento dei danni subiti dall'autoveicolo di proprietà dell'attore, ma senza sortire effetto.
8. In effetti, il convenuto, nonostante l'evidente e palese dinamica che ha cagionato il sinistro per cui è causa, accertata anche dagli agenti intervenuti in loco nelle immediatezze, ha negato ingiustificatamente la propria responsabilità, senza neppure precisarne il motivo, così come può evincersi dalla sua missiva pec del 18.05.2018, pure allegata.

AVV. TOMMASO LOSETO

70121 BARI - Via Nicolò Dall'Arca, n. 18

Tel. 360/851828 - Fax 080/5236335

e-mail pec: t.loseto@pec.giuffre.it

9. Lo scrivente ha richiesto i danni al Comune di Modugno in data 27.09.2018 ma lo stesso ha respinto ogni attribuzione di responsabilità confermando la responsabilità del Consorzio ASI.

10. Vano è risultato ogni ulteriore tentativo di bonario componimento della controversia.

Tutto ciò premesso, con riserva di meglio dedurre e precisare, il sig. **DI MARTINO MAURIZIO**, rappresentato e difeso come in atti,

CITA

- il **CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI**, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore, corrente in Modugno (Ba), alla via Delle Daliè, n. 5, a comparire davanti al **Giudice di Pace di Bari**, alla pubblica udienza del **25 febbraio 2019**, ora di rito con la continuazione, Sezione e Giudice designandi, nei soliti locali di udienze, con invito a costituirsi nel termine di cui all'art. 319 c.p.c. e con l'avvertimento che, in difetto, incorrerà nelle preclusioni e decadenze di cui all'art. 38 c.p.c. ed all'art. 167 c.p.c. e si procederà in sua contumacia, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, *contrariis reiectis*:

- a) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro per cui è causa del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa;
- b) per l'effetto, condannare il Consorzio per l'Area di Sviluppo

AVV. TOMMASO LOSETO

70121 BARI - Via Nicolò Dall'Arca, n. 18

Tel. 360/851828 - Fax 080/5236335

e-mail pec: t.loseto@pec.giuffre.it

Industriale di Bari, in persona del suo presidente e legale rapp.te *pro-tempore*, al risarcimento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 1.331,26, oltre Iva (compresa la fattura per Euro 120,00 del Soccorso Stradale) e danno da svalutazione monetaria e interessi legali dall'evento al soddisfo, quale ristoro per i danni patrimoniali subiti dall'autovettura di sua proprietà in conseguenza del sinistro *de quo*, ovvero quell'altra somma, maggiore e/o minore, che verrà ritenuta di giustizia, secondo le risultanze processuali, il tutto nei limiti di competenza per valore del Giudice adito, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

IN VIA ISTRUTTORIA si chiede:

Disporsi C.T.U. al fine di verificare natura ed entità dei danni subiti dall'autovettura Audi A4 Tg. FL492PS di proprietà dell'attore.

Con espressa riserva di indicare i testi, nonché, di articolare e richiedere ogni altro mezzo istruttorio consentito e utile a provare la domanda, anche in conseguenza delle eccezioni che controparte dovesse sollevare o ragioni in contrario che avesse ad apporre nel costituirsi in giudizio;

Si allega la seguente documentazione:

1. copia racc.ta pec a firma del sottoscritto procuratore del 07.05.2018;
2. copia del verbale di intervento della pattuglia della Polizia Locale di Modugno;
3. copia foto

AVV. TOMMASO LOSETO

70121 BARI - Via Nicolò Dall'Arca, n. 18

Tel. 360/851828 - Fax 080/5236335

e-mail pec: lloseto@pec.giuffre.it

4. copia del missiva pec del Consorzio ASI del 18.05.2018;
5. copia del preventivo di riparazione dell'Autocarrozzeria Magnifica s.r.l. del 25.05.2018.
6. fattura Carroattrezzi
7. comunicazione del Comune di Modugno

Riservata ogni altra richiesta e produzione istruttoria, anche in conseguenza delle difese di controparte.

Si dichiara, ai fini del pagamento del contributo unificato, che il valore della causa è pari ad € 1.331,26.

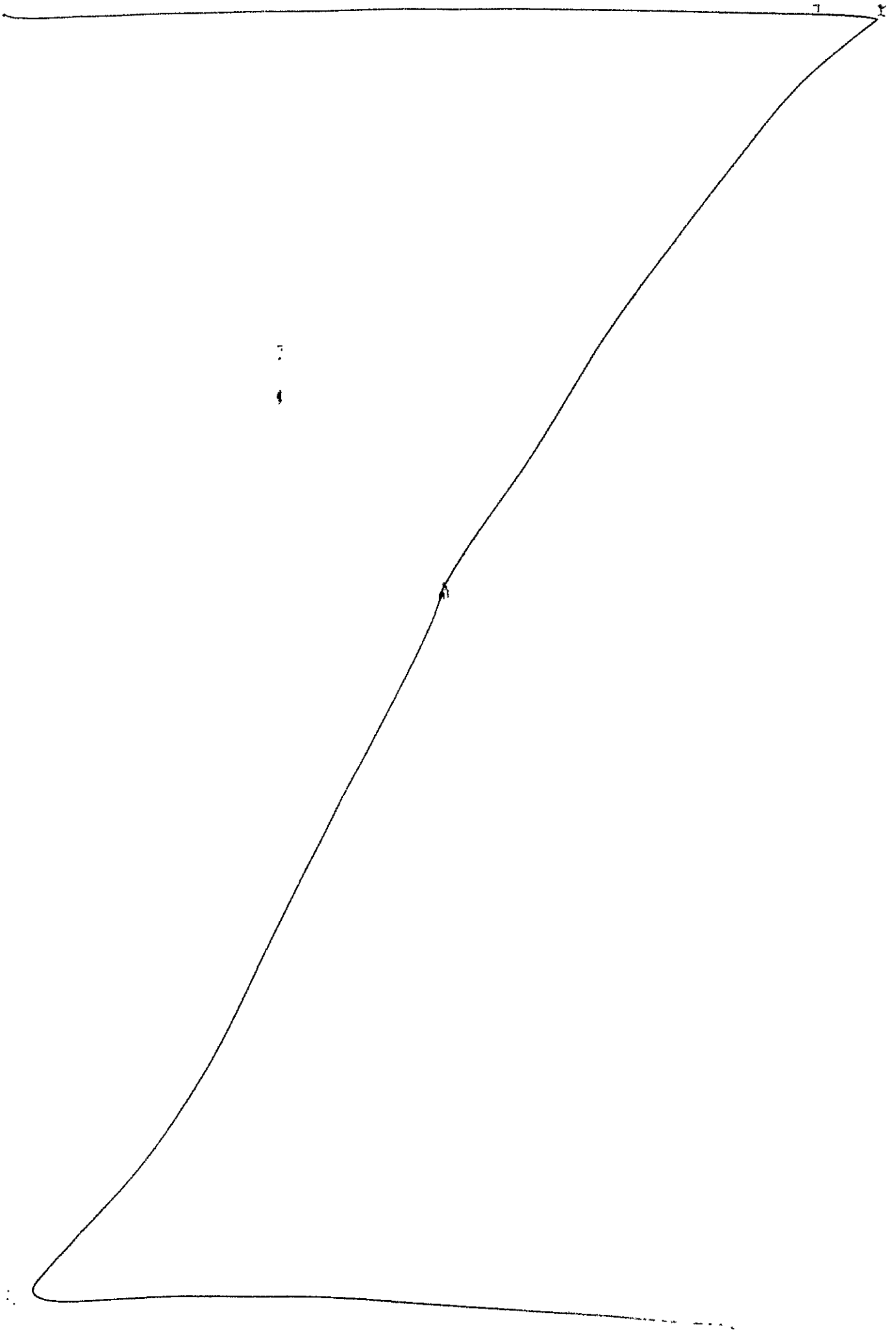
Bari, 13.12.2018

Avv. Tommaso Loseto

RELATA DI NOTIFICA:

Istante l'Avv. Tommaso Loseto come in atti, io sott. Uff. Giud. dell'U.N.E.P. presso il Tribunale di Bari, ho notificato il suindicato atto di citazione alla società **CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI**, in persona del suo presidente e legale rappr.te pro-tempore, con sede legale in Modugno (Ba), alla via Delle Dalie, n. 5, ivi consegnandone copia a mani di

A mani di Sanna Guido
Tale modugno
Modugno, il 20/12/18 Dott. Fabrizio INGLETTO
Funzionario UNEP
Corte di Appello - Bari



- Il convenuto Consorzio A.S.I. di Bari si costituiva in giudizio a mezzo della comparsa di risposta del 25.02.2019, che di seguito si riporta integralmente in copia fotostatica:

Studio Legale
Avv. Umberto Fumarola - Avv. Francesco Campolieto
Avv. Teresa Armenise - Avv. Oreste De Maio
Via Trevisani n. 261 - 70122 Bari
Tel. 080 5240316 - Fax 080 5216786
Email:umbertofumarola@pec.giuffre.it

**COPIA
CONTROPARTE.**

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI
Onorevole Giudice
Avv. Loredana Franca Mastrangelo
(R.G. n. 1838/2019)

Comparsa di costituzione e risposta

per

il **Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari** (Ente Pubblico Economico, partita Iva n. 00830890729), in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Emanuele Martinelli, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Trevisani n. 261, presso lo Studio dell'Avv. Umberto Fumarola (Cod. fisc. FMR MRT 71H25 A662S), il quale lo rappresenta e difende, giusta Deliberazione Presidenziale n. 02 del 3.1.2019, in virtù di mandato su foglio separato al presente atto, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni di cui al giudizio per cui è causa al numero di fax 080 5216786, ovvero all'indirizzo email: umbertofumarola@pec.giuffre.it,

- convenuto -

contro

il sig. Di Martino Maurizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Loseto,

- attore -

* * * * *

Con atto di citazione notificato il 20.12.2018, il cui contenuto in fatto ed in diritto si abbia per integralmente trascritto e comunque conosciuto, il sig. Di Martino Maurizio conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Bari, il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, al fine di sentire accogliersi le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, contrariis reiectis:

A) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro per cui è causa del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa;

B) per l'effetto, condannare il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, in persona, del suo legale rapp.te pro tempore, al risarcimento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 1.331,26, oltre Iva (compresa la fattura per Euro 120,00 del Soccorso Stradale) e danno da svalutazione monetaria e interessi legali dall'evento al soddisfo, quale ristoro per i danni patrimoniali subiti dall'autovettura di sua proprietà in conseguenza del sinistro de quo, ovvero quell'altra somma, maggiore e/o minore, che verrà ritenuta di giustizia, secondo le risultanze processuali, il tutto nei limiti di competenza per valore del Giudice adito, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa".

* * * * *

Con la presente comparsa di risposta, si costituisce in giudizio il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, come rappresentato, difeso e domiciliato, al fine d'impugnare e contestare tutto quanto *ex adverso* dedotto, eccepito e formulato, poiché assolutamente infondato oltre che sfornito del benché minimo supporto probatorio, alla stregua delle seguenti

considerazioni

in fatto ed in diritto.

1. Sul difetto di legittimazione passiva del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari e sulla responsabilità esclusiva del Comune di Modugno.

In via preliminare ed assolutamente assorbente, il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'azione promossa dall'odierno attore con l'atto di citazione cui si contraddice.

In merito fa rilevare come, l'azione *de qua*, sia stata proposta, nei confronti del Consorzio convenuto, sul presupposto, palesamente erroneo e non veritiero, per quanto si dirà in seguito, che, lo stesso, debba apoditticamente considerarsi "responsabile per la manutenzione dell'illuminazione stradale del Comune di Modugno"!, come imprecisamente ed in modo improvvido "ritenuto", sulla scorta di semplici supposizioni!, dagli agenti della polizia locale intervenuta - v. pag. n. 2 dell'atto introduttivo), nonché dallo stesso proponente, della strada su cui si sarebbe verificato l'evento occorso all'istante, omettendo, tuttavia, di fornire, anche a tal riguardo, ogni e qualsivoglia supporto probatorio e/o evidenza di natura documentale risultanti idonei a corroborare tale infondato assunto!

Sennonché, invece, la strada in questione (come indicata in citazione, al pari dell'intera rete di viabilità di cui trattasi), insiste all'interno del circondario del

territorio del Comune di Modugno. Più precisamente, quest'ultimo, è composto dal centro abitato e dall'agglomerato industriale gestito (con esclusivo riferimento ai servizi privatisticamente resi in favore delle aziende ivi insistenti), dal Consorzio.

La zona "urbana" e quella "consortile", quindi, costituiscono un *unicum* dal punto di vista urbanistico, in particolare sotto il profilo dei grandi servizi unitari. Si consideri, infatti, che, le strade cittadine e quelle di viabilità consortile (queste ultime estese su oltre 70 km), non hanno *in rerum natura* soluzione di continuità sicché, esse, costituiscono un sistema viario unico.

L'intera collettività, dunque, utilizza giornalmente le ridette strade di viabilità consortile per raggiungere le vie di comunicazione di rilevanza regionale e provinciale (a mero titolo esemplificativo: A 14, tangenziale di Bari, S.P. n. 1, S.P. n. 54, l'Aeroporto di Bari, la Ferrovia, gli Uffici della Motorizzazione Civile e del Genio Civile, le strutture commerciali ivi insistenti, la sede degli Organi Istituzionali Provinciali e Comunali, le cittadine limitrofe, e così via).

Orbene, al di là dell'approssimativa attribuzione di un non meglio specificato obbligo di manutenzione che parte attrice, non avendo compiuto un'analisi approfondita delle normative tutte che disciplinano l'attività consortile, prospetta in capo al suddetto Ente, contrariamente a quanto *ex adverso* assunto, l'unico soggetto obbligato all'adempimento degli oneri di manutenzione relativi alla rete stradale *de qua*, deve ineludibilmente considerarsi il Comune di Modugno.

Infatti:

- l'art. 3, della Legge Regionale 21.12.1977, n. 38 stabilisce che: "... sono strade comunali tutte le strade non iscritte nelle categorie seguenti (strade provinciali, strade regionali, strade statali e militari) soggette a pubblico transito, che si sviluppano sia all'interno che all'esterno dei centri abitati e delle aree di sviluppo industriale ..";
- il codice della strada recita che: "... per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso ed alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade si distinguono in strade statali, regionali, provinciali, comunali, secondo le indicazioni che seguono ... enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune ..." (cfr. in particolare l'art. 2).

Pertanto, per costante orientamento, indipendentemente dal soggetto che ha la "proprietà in senso civilistico" delle strade (proprietà che, peraltro, come innanzi chiarito, appartiene nel caso di specie comunque al Comune di Modugno e non già al Consorzio, ai sensi dell'esaminato art. 3 della Legge Regionale n. 38/77), è tenuto all'adempimento degli obblighi di regolamentazione (*cf.* artt. 6 e 7 del Codice della Strada) e di manutenzione, pulizia e così via (*cf.* art. 14 del Codice della Strada) chi ne possiede "*la proprietà per esigenze di carattere amministrativo*" (Consiglio di Stato, sez. V, 28.12.2006 n. 8058; T.A.R. Puglia - Lecce, sez. I 13.2.2004 n. 1183), ovverosia l'ente esponenziale della comunità che le utilizza ai fini della circolazione alla stregua di strade statali, regionali, provinciali o comunali.

Ciò posto, non possono essere revocati in dubbio la natura comunale delle strade di viabilità consortile (in senso civilistico o amministrativo), la loro soggezione a "pubblico transito" (*cf.* art. 3 della Legge Regionale n. 38/77), "*... con riferimento all'uso ed alle tipologie dei collegamenti svolti ...*" (Codice della Strada), nonché la coerente ascrivibilità in capo al Comune di Modugno degli oneri di manutenzione delle stesse.

La fondatezza di tali argomentazioni, del resto, risulta pienamente confermata anche dalle seguenti considerazioni:

in primo luogo, proprio il Comune di Modugno esercita i poteri di regolamentazione della circolazione (di ovvia provenienza sindacale e di certo non consortile - a meno che si vogliano stravolgere le disposizioni dettate dal Codice della Strada!), nonché quelli di vigilanza e controllo - come, del resto, avvenuto anche in tale occasione, a seguito dell'intervento *in loco* della Polizia Municipale di Modugno, territorialmente competente (altro che responsabilità del Consorzio odierno convenuto!) - all'interno delle strade di viabilità consortile che, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice delle Strada, competono esclusivamente all'Ente che ne è proprietario ai sensi dell'art. 2;

in secondo luogo, della viabilità consortile da sempre (sin dalla costituzione nel 1970 dell'agglomerato industriale), beneficia, come già chiarito, l'utenza nel suo complesso, che la utilizza quotidianamente per raggiungere l'autostrada, le varie zone della città, *etc.*, allocate all'interno del medesimo agglomerato industriale;

in terzo luogo, perché l'uso pubblico delle strade di viabilità consortile è riconosciuto, *expressis verbis*, dallo stesso Comune di Modugno che,

nell'ordinanza n. 3499/2010, così si esprime: "... la rete di area del Consorzio A.S.I. ... è connessa in più punti alla viabilità di rilevanza regionale e provinciale (A 14, tangenziale di Bari, S.P. n. 1, S.P. n. 54, ecc.) per la sua collocazione ... e per i suoi collegamenti con le suddette arterie stradali è interessata da un intenso traffico veicolare ..";

in quarto luogo, perché la riconosciuta utilizzazione della rete viaria in esame non da parte di un'utenza specifica (dipendenti e/o fornitori delle ditte insediate nella zona industriale), ma da parte di un'utenza indistinta, indifferenziata e generalizzata dà luogo, altresì, ad "... una situazione giuridica corrispondente all'esercizio di una servitù ed impone all'ente esponenziale della collettività che esercita l'uso di curarne la manutenzione; ciò in quanto l'uso della strada da parte della collettività secondo le caratteristiche e nella misura delle strade comunali (art. 2 D. Lgs. n. 285/1992) viene ad assorbire l'uso che della stessa fanno i privati a ciò abilitati dai proprietari o dall'ente proprietario, sicché questo viene a confondersi in quello ..." (T.A.R. Puglia - Lecce, sez. I, 13.2.2004, n. 1183). Pertanto, "... nei confronti del Comune competente per territorio l'obbligo di manutenzione ... è anche una conseguenza automatica del diritto di uso pubblico ... secondo il principio generale dell'art. 1069 c.c. in materia di opere necessarie per la conservazione della servitù ..." (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 11.1.2008, n. 1602).

Per completezza espositiva, inoltre, va anche evidenziato come, il possesso in capo alle strade di viabilità consortile delle caratteristiche proprie di quelle comunali ed il loro uso pubblico generalizzato, escluda l'applicabilità dell'art. 3 del D. Lgs. Luogotenenziale n. 1446/1918, che obbliga i Comuni a contribuire solo parzialmente agli oneri di manutenzione delle strade private soggette al pubblico transito (così dette strade vicinali), in quanto detta norma "... è formulata per una situazione oggettivamente diversa, nella quale l'uso pubblico ha un rilievo limitato e si aggiunge a quello privato ..." (T.A.R. Puglia - Lecce, sez. I, 13.2.2004, n. 1183).

In ogni caso, anche a voler considerare le ridette strade di viabilità consortile alla stregua di strade vicinali (ma così non è perché mai trasferite nella disponibilità dell'Ente consortile), appare opportuno rimarcare come, ai sensi dell'art. 2, comma sette, del Codice della Strada, per ciò che attiene gli oneri di manutenzione e pulizia "... le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali ..." e, per altro verso, come, il citato art. 3 del D. Lgs. Luogotenenziale n.

1446/1918, escluda, comunque, che, gli oneri in questione, competano al Consorzio prevedendone la copertura a carico del Comune.

Del resto, per esaustività, questa difesa intende segnalare all'Onorevole Giudicante il dirimente e recentissimo contributo - idoneo a corroborare quanto da sempre sostenuto dall'odierno estensore anche nel corso di altre vicende processuali - reso, proprio con riferimento al caso di specie, dalla Suprema Corte, la quale, nel rilevare come, più volte, abbia stabilito che, l'amministrazione comunale sia tenuta a garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza (Cass., sez. 3, sentenze nn. 7 del 4.1.2010 e 23562 dell'11.11.2011), così a tal uopo si è espressa: *"E' in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latitanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l'uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione di una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale se, per la destinazione dell'area o per le sue condizioni oggettive, l'amministrazione era tenuta alla sua manutenzione"* (Corte Suprema di Cassazione, Sesta sezione Civile - 3, ordinanza n. 3216/17); di guisa che, del tutto inesatta deve considerarsi la deduzione svolta dall'attore secondo cui, a suo dire, l'Ente consortile avrebbe *"negato ingiustificatamente la propria responsabilità"*.

A contrariis, in ragione di quanto innanzi, nonché, ove occorrenti, delle successive evidenze e normative tutte applicabili al caso di specie ed esplicitate nel corpo del presente atto difensivo, bene ha fatto il ridetto Ente a rimarcare la sua estraneità rispetto all'asserito accadimento di cui trattasi.

Ed ancora, la ridetta Corte ha più volte ribadito, anche in passato, che: *"... se il Comune consente alla collettività l'utilizzazione per pubblico transito di un'area di proprietà privata assume l'obbligo di accertarsi che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti non sia trascurata; l'inosservanza di tale dovere di sorveglianza che costituisce l'obbligo primario della P.A. per il principio del neminem laedere integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all'utente dell'area, nulla rilevando che l'obbligo della manutenzione incomba al proprietario dell'area ..."* (Cass. Civ., sezione III, 4.1.2010 n. 7; Cass. Civ. n. 191 del 12.1.1996; Cass. Civ. n. 1979 del 15.6.1979).

E nuovamente, gli Ermellini, con la sentenza del 18 aprile 2012, n. 6062,

rigettando il ricorso a tal uopo proposto dall'Ente comunale, hanno ribadito come, l'amministrazione proprietaria di una strada aperta al pubblico, si presuma responsabile, ai sensi del disposto di cui all'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo strettamente connesse alla struttura od alle pertinenze della strada medesima.

Ed ancora, in merito all'assoluta estraneità dei fatti per cui è causa del Consorzio convenuto va rilevato come, proprio in una vicenda processuale assolutamente analoga a quella che ci occupa (che ha riguardato il Consorzio A.S.I. di Brindisi), il Consiglio di Stato abbia nuovamente affermato che, il Codice della Strada, introduca, all'art. 2, comma 5, una classificazione delle strade (individuandone i rispettivi Enti proprietari), *"per le esigenze di carattere amministrativo intese come complesso di poteri pubblici e di obblighi di polizia e manutenzione del manufatto stradale .."*, per il quale le strade definite nella medesima norma sono sempre considerate - ai fini della circolazione - di proprietà dell'Ente Pubblico (v. Cons. di Stato, sezione V, n. 8058 del 28.12.2006).

Si considerano, dunque, di proprietà comunale, tutte le strade assimilabili, come quella per cui è causa, a quelle comunali, in ragione del loro uso pubblico e dei collegamenti assicurati "... tra il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria od automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sedi di essenziali servizi interessanti la collettività comunale ..." (cfr. art. 2, comma sei, lett. D del D. Lgs. n° 285/1992).

Per tale ragione, infatti, gli organi accertatori territorialmente competenti, nonché gli Uffici Tecnici interpellati, hanno opportunamente ribadito come, le strade costituenti l'intera rete viaria *de qua* - in ossequio a quanto disciplinato dal Codice della Strada, a meno che si voglia sostenere che, tali disposizioni, non si osservino, oppure non risultino applicabili, esclusivamente nel circondario del Comune di Modugno (!) - debbano essere classificate quali strade urbane di scorrimento od extraurbane, per cui è da escludere - si ripete ancora una volta - che, l'ente proprietario, ai fini della circolazione e dei conseguenziali obblighi manutentivi, possa essere individuato nel Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari.

Né va trascurato un ulteriore fondamentale aspetto.

Il detto Comune di Modugno, al fine di garantire l'espletamento dei servizi pubblici di sua competenza, tra i quali quello relativo alla manutenzione delle strade ricadenti nel suo comprensorio, beneficia di una serie di risorse finanziarie derivanti dal versamento di tributi, imposte e così via (*rectius*: Tari, Tasi, oneri di costruzione e di urbanizzazione, etc.).

A contrariis, il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, non dispone di fondi statali, regionali e/o comunali da utilizzare per la realizzazione del predetto servizio; né, d'altra parte, può provvedervi - come a volte sostenuto in maniera del tutto impropria - con il contributo che le imprese versano *una tantum*, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la Gestione dei Suoli, all'atto dell'assegnazione degli stessi, ovvero con i ricavi ottenuti, anch'essi *una tantum*, dalle vendite dei suoli.

Infatti, l'espletamento del servizio pubblico di manutenzione e pulizia delle strade di viabilità consortile, si concretizza in un insieme di prestazioni aventi carattere continuativo e periodico richiedendo, quindi, un flusso costante e continuo di risorse all'uopo destinate. Al contrario, il contributo *ex art. 6* testé richiamato (tra l'altro assai esiguo essendo pari a circa 10 euro al metro quadro!..), ha natura episodica, alla stregua di quello derivante dal prezzo di vendita dei suoli che sono, peraltro, ovviamente, limitati sotto il profilo numerico; sicché, il loro esaurimento, non potrà che privare il Consorzio anche delle predette risorse rendendo, di fatto, impossibile lo svolgimento dei compiti pubblici cui è istituzionalmente preposto.

Tra l'altro, ad ulteriore conferma della fondatezza delle tesi difensive tutte innanzi enunciate, va altresì evidenziato come, l'espletamento del servizio pubblico di manutenzione delle strade di viabilità consortile, non rientri nemmeno tra le competenze istituzionali del Consorzio stesso anche alla stregua delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 2 dell'8 marzo 2007, da considerarsi fonte di analisi primaria perché disciplinante l'attività dell'Ente consortile.

Dalla valutazione della stessa, infatti, si evince, preliminarmente, come, non soltanto i Comuni restino - differentemente da quanto spesso impropriamente sostenuto - titolari del rilascio dei permessi di costruire nelle aree consortili ma, soprattutto, come, l'art. 5 della menzionata norma, evidenzia che, ogni funzione (realizzazione e/o gestione di cui trattasi), debba essere eventualmente affidata al Consorzio solo ed esclusivamente su "delega degli enti territoriali ... nonché sulla base di apposite convenzioni ...".

Appare, a tal riguardo, quasi ultroneo sottolineare come, nel caso di specie, il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale non abbia mai ricevuto alcuna delega né, tanto meno, abbia mai sottoscritto alcuna Convenzione con nessuno dei Comuni consorziati!

In particolare, poi, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5 della citata Legge, i Consorzi Industriali sono Enti Pubblici Economici che "... operano in forma imprenditoriale, mediante atti di diritto privato, fatti salvi quelli relativi alla: a) redazione e variazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE)....; b) progettazione, affidamento e realizzazione di opere pubbliche; c) procedure espropriative; d) locazione ed alienazione di terreni e fabbricati".

Pertanto, ed anche a tal uopo l'odierna difesa intende richiamare l'attenzione dell'Onorevole Giudicante, non rientrando la manutenzione delle strade, alla stregua della menzionata disposizione, tra i compiti in cui viene in rilievo l'esercizio di una potestà pubblica, è di tutta evidenza come, il Consorzio, non possa considerarsi tenuto a sostenerne i consequenziali oneri economici.

E' appena il caso di rilevare, del resto, come, il ridetto Consorzio, possa provvedere all'eventuale realizzazione di "opere" *latu sensu* intese (e, sempre procedendo alla pubblicazione di apposito bando di gara), solo ed esclusivamente su delega degli Enti territoriali e, giammai, *motu proprio*.

Per completezza espositiva, inoltre, è altresì opportuno osservare che, l'espletamento del servizio in oggetto, non possa essere imputato al Consorzio convenuto neppure come soggetto di diritto privato nell'esercizio della sua attività imprenditoriale.

Infatti, a conferma di quanto esposto, all'epoca del supposto evento, non è mai stato sottoscritto, tra il Consorzio medesimo ed i Comuni interessati alcun atto (*rectius*, Convenzione), che disciplini la materia, ponendo il predetto onere a carico dell'odierno chiamato in causa.

Anche a tal uopo questa difesa richiede l'attenzione dell'Onorevole Giudice adito, trattandosi di una circostanza dirimente; ed infatti, il Comune di Bari, consapevole della necessità di consacrare l'obbligo manutentivo dell'intera rete viaria in capo al Consorzio mediante la sottoscrizione di una convenzione *ad hoc* (perché, tale obbligo, è giusto rimarcarlo, non è in alcun modo annoverabile tra i fini istituzionali e consortili del medesimo), ha provveduto - soltanto nel mese di giugno dell'anno 2012, con scadenza al 31.7.2013 e successivo rinnovo al 31.12.2016, nonché nuova proroga sino al 31.12.2019 - a

perfezionarne la regolare stesura (*sic!*).

Ne discende come, dunque, in assenza di tale accordo, il Consorzio odierno chiamato in causa non fosse irrefutabilmente tenuto ad eseguire ogni e qualsivoglia intervento di natura manutentiva altrimenti, com'è agevole intuire, non vi sarebbe stata necessità alcuna di suggellare la sottoscrizione dell'intesa inter partes!

Né, per giunta, si può ipotizzare che, il Comune di Bari, distraiga a tal uopo - nonostante le ristrettezze dei bilanci comunali ed i forti vincoli imposti dal patto di stabilità - in modo ingiustificato, oltre che non rendicontato, fondi pubblici, se non in ossequio al contenuto e nel rispetto delle normative tutte enucleate da codesta difesa nel corpo degli scritti difensivi depositati, nonché disciplinanti i rapporti tra gli Enti stessi!

Ovviamente, così non è! Il tutto, si perfeziona nel rispetto - come detto - delle normative di riferimento ad applicarsi.

A tanto aggiungasi, tra l'altro, come, l'obbligo manutentivo in capo al Consorzio, non possa ascriversi al medesimo neanche a seguito dell'analisi del contenuto del suo Statuto consortile.

Più specificamente, a tal proposito, è opportuno rilevare che, anche una fugace lettura dell'art. 6 del predetto Statuto, chiarisca - in modo definitivo e cristallino - come, tra i compiti propri del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, non sia affatto annoverabile la manutenzione straordinaria della rete viaria di cui si discetta ma una serie di attività per il cui espletamento, in ogni caso ed in ossequio a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 2 del 2007, è indispensabile la preventiva sottoscrizione - in ragione dei propri programmi di attività e sviluppo - di apposite convenzioni con i singoli Comuni interessati relativamente alle quali è necessario, tra l'altro, determinare l'entità del contributo comunale per tutti i servizi a domanda collettiva!

Né, del resto, ed anche sul punto questa difesa richiama l'attenzione dell'Onorevole Giudicante, il Consorzio convenuto può essere tenuto in modo alcuno a realizzare obiettivi distonici od antitetici rispetto a quelli istituzionalmente indicati, e dal medesimo perseguiti, solo al fine di colmare le inefficienze delle amministrazioni comunali territorialmente competenti!

Altrimenti, il ridetto Consorzio dovrebbe essere catalogato al pari di un Comune, le funzioni dovrebbero essere traslate in capo al medesimo e, di

conseguenza, l'Amministrazione modugnese non avrebbe più nessuna ragione di esistere! Allo stato, però, all'odierna difesa non risulta il perfezionamento di tale passaggio di consegne!

Inoltre, per esaustività, non va nemmeno sottaciuto come, la viabilità consortile, contribuisca in modo decisivo e significativo alla crescita dell'economia cittadina; anche per tale ragione, dunque, appare corretto affermare che, i costi indiretti relativi alla manutenzione dell'infrastruttura viaria, debbano essere sostenuti dall'ente esponenziale della collettività che, in maniera indistinta e generalizzata, utilizza la rete stradale *de qua*.

Vale la pena rimarcare in questa sede, *a fortiori*, come, il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, non percepisca alcun contributo e/o finanziamento neppure dalle aziende insediate sul proprio territorio se non con particolare riferimento ai servizi che "privatisticamente" il medesimo Ente è in grado di offrire alle stesse.

A contrariis, i Comuni, come già chiarito, pur non versando alcun contributo in favore del Consorzio incassano, per via del solo insediamento delle imprese nel proprio territorio, il gettito proveniente dalle imposte (Tari, Tasi, etc.), dagli oneri di urbanizzazione secondaria, dai costi di costruzione e quant'altro oltre ad ottenere, indubbiamente, un indotto di notevole portata soprattutto in termini occupazionali.

A tal riguardo, *ad abundantiam*, è agevole evidenziare all'Onorevole Giudicante come, il Comune di Modugno, nell'occasione in cui provveda ad incassare il gettito proveniente dalle suddette imposte si consideri, in assenza di dubbio alcuno, proprietario della rete stradale di cui trattasi ed invece, nel caso in cui sia chiamato alla manutenzione di cui si discute, assai semplicisticamente, ritenga - come spesso avviene - di non dover adempiere all'incombente che le normative tutte pongono a suo carico!

Per completezza espositiva, a tal proposito, appare altresì opportuno rimarcare come, se così non fosse, sarebbe da definirsi inequivocabilmente singolare il *modus operandi* osservato dalla suddetta Amministrazione la quale, partecipando in qualità di ente consorziato alle sedute del Consiglio di Amministrazione del Consorzio (ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 1 dello Statuto del Consorzio), ne approva le disposizioni e lo statuto (dall'analisi del quale si evince agevolmente come non sia annoverato tra i fini istituzionali del predetto Ente l'obbligo manutentivo della rete viaria di cui trattasi), ne condivide le scelte organizzative e

programmatiche e, successivamente, con un clamoroso *revirement*, le disattenda ed operi (nel concreto) - nel corso della sua quotidiana gestione amministrativa - in palese dicotomia rispetto alle medesime!

Infine, ma non per importanza, è anche giusto sottolineare come, a seguito di un'analisi più specifica e dettagliata sia emerso, in maniera inequivocabile, che, le strade cedute in proprietà al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari (con decreto di sdemanializzazione del 1999 e limitate, peraltro, a soli 4 km), così come spesso improvvidamente sostenuto dai Comuni (indicando delibere datate ed assolutamente non più rispondenti all'attuale cartografia dell'agglomerato), al fine di sottrarsi all'obbligo, quello manutentivo, ineludibilmente in capo ai medesimi, non esistano più poiché la loro sede è stata interamente inserita e trasformata in una serie di lotti affinché si potesse procedere alla realizzazione di stabilimenti industriali e commerciali insistenti all'interno dell'agglomerato consortile.

A fortiori, difatti, per completezza ed al sol fine di evidenziare i principi ivi sottesi, questa difesa ritiene altresì pertinente rimarcare all'Onorevole Giudicante come, del resto, la fondatezza delle deduzioni difensive tutte innanzi svolte, abbia trovato l'ennesimo riscontro (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nonché nell'ambito dei differenti Uffici giudiziari aditi ed avendo riguardo alle diverse Amministrazioni comunali competenti per territorio), in fattispecie analoghe rispetto a quella che ci occupa con riferimento alle quali, il Giudice di Pace di Modugno, Avv. Giuseppe Salerno, con le sentenze nn. 274, 311, 42/2012, 40, 88 e 89/2013, rese nelle cause Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari/sig. Distinto Rinaldo/Comune di Bari, Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari/sigg.re Altamura Stella e Camasta Grazia/Comune di Modugno/Unipol Assicurazioni S.p.A., Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari/sig. Polisen Nicola/Comune di Modugno/Unipol Assicurazioni S.p.A., Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari/sig. Maselli Vincenzo/Comune di Modugno, Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari/sig. Petruzzelli Vito Giovanni/Comune di Modugno e Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari/sig. Coverta Massimo/Comune di Bari/Unipol Assicurazioni S.p.A., ha provveduto a dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al predetto Consorzio.

Più specificamente, il prefato Giudice, in virtù di un ragionamento logico, minuzioso e completo, ha evidenziato come: "... il Consorzio A.S.I. ha negato

la sussistenza in capo allo stesso dell'obbligo alla manutenzione della strada, ove si sarebbe verificato il sinistro dedotto in giudizio ... A fronte di tale contestazione, non potendo fornire il Consorzio la prova negativa sul punto, incombeva al Comune di.... l'onere di provare la circostanza della delega in favore del Consorzio anche della manutenzione delle strade facenti parte dell'agglomerato industriale di Bari-Modugno, ricadente nel Comune di ..., possibile attraverso una convenzione ad hoc. Tale Ente ha depositato in verità solo una bozza di convenzione in tal senso, non sottoscritta però dal Consorzio convenuto, che ne ha eccepito correttamente la non attribuibilità allo stesso del contenuto di tale atto, così come non possono valere, quale prova della delega di cui innanzi, le determinazioni assunte dal Comune di ... che, essendo atto di parte, non consentono di attribuirne i contenuti, come contestati dal Consorzio. Sulla scorta pertanto della documentazione in atti, deve concludere che, in assenza di deleghe ad hoc in favore di terzi Enti, la manutenzione delle strade, ivi compresa quella oggetto del giudizio, spetta al Comune di ..., quale ente proprietario della stessa".

Il Giudice di Pace di Bari, Avv. Maria Tuozzo, con la sentenza n. 2724/2012, afferente il giudizio promosso dalla sig.ra Di Mario Maria nei confronti del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari e del Comune di Bari, ha così statuito: "... Le strade cedute al Consorzio A.S.I. non esistono più, in quanto, come comprovato documentalmente, la loro sede è stata inserita in lotti per realizzare stabilimenti industriali e commerciali, non essendo il detto convenuto proprietario della strada pubblica. Ebbene, è fuor di dubbio il principio secondo cui, l'Ente proprietario di una strada pubblica, nel caso di specie il Comune di Bari, è tenuto a mantenerla in condizioni di transitabilità e di percorribilità non difformi da quelli apparenti e tali da non creare pericoli occulti, pericoli cioè, non oggettivamente visibili e soggettivamente non prevedibili. Da ciò, si evince l'estraneità dal presente giudizio del Consorzio A.S.I., con declaratoria di difetto di legittimazione passiva".

Sempre la suddetta Giudicante, con la recente ordinanza del 18 luglio 2015, inerente il giudizio (R.G. n. 8869/14) promosso dal sig. Polisenò Onofrio nei confronti del Comune di Modugno, il quale provvedeva a chiamare in causa il Consorzio, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del ridetto Consorzio ASI "con conseguente estromissione dello stesso dal presente giudizio; ritenuta la legittimatio ad causam del Comune di Modugno".

Anche il Giudice di Pace di Bari, Avv. Giovanni Strippoli, con ordinanza dell'11.8.2012, n. 1139/12, inerente la causa civile iscritta al n. di R.G. 3178/12, promossa dal sig. Florio Giuseppe nei confronti del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, del Comune di Molfetta, nonché dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del summenzionato Consorzio in virtù della fondatezza delle argomentazioni difensive dal medesimo enunciate - altresì corroborate dalla giurisprudenza più recente formata sull'argomento - disponendo, conseguenzialmente, l'estromissione dello stesso Ente dal su citato giudizio.

Più analiticamente, il summenzionato Giudicante così si è espresso: "... si considerano di proprietà comunale tutte le strade assimilabili, come quella per cui è causa, a quelle comunali in ragione del loro uso pubblico e dei collegamenti assicurati (art. 2, comma sei - lett. D del d.lgs. n. 285/1992). Di conseguenza, soggetto passivamente legittimato rispetto alla richiesta risarcitoria azionata dal sig. Florio è il Comune di Molfetta quale Ente proprietario della strada su cui si assume essersi verificato l'incidente per cui è causa e/o quale Ente tenuto alla manutenzione delle strade ricadenti nel comprensorio consortile a causa della loro innegabile assimilabilità a quelle di uso pubblico".

Ancora il ridetto Giudice di Pace di Bari, con la recente sentenza n. 3656/2013, afferente il giudizio promosso dalla sig.ra Schena Addolorata nei confronti del suddetto Consorzio, del Comune di Bari e del Comune di Modugno, ha provveduto a dichiarare il difetto di legittimazione passiva del ridetto Ente rilevando come: "... il Consorzio A.S.I. è stato chiamato in causa ... sul presupposto che allo stesso appartenga la proprietà della strada ... esistente in agro di Bari ed in tale veste fosse obbligato alla custodia e manutenzione ... l'Ente, costituendosi, ha fatto rilevare che l'azione proposta nei propri confronti si fondava su un erroneo presupposto e, con congrue e fondate motivazioni, ha dimostrato che la strada in questione insiste all'interno del Comune di Bari ed a questo Ente appartiene ... deve pertanto affermarsi che proprietario della strada .. e quindi soggetto obbligato all'adempimento degli oneri di manutenzione della stessa, è il Comune di Bari ... per quanto innanzi esposto consegue che fondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Consorzio A.S.I. ...".

Il Giudice di Pace di Bari, Avv. Calvi, con provvedimento reso in udienza, inerente

la causa civile iscritta al n. di R.G. 5713/12, promossa dalla società Ladisa S.p.A., nei confronti del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari e del Comune di Bari, ha disposto l'estromissione del predetto Consorzio poiché: "... rilevato che la bozza posta a base della delibera comunale con la quale si stabilirono dei compensi a favore dell'Asi per la manutenzione di alcune strade ricadenti nella Z.I. è priva di sottoscrizione da parte della stessa Asi, rilevato che il Comune di Bari non ha prodotto altra documentazione dalla quale possa essere rilevato l'onere della manutenzione della suddetta strada da parte dell'Asi; estromette quest'ultimo dal presente giudizio, riservandosi alla decisione di liquidare le spese a favore di quest'ultimo ...".

Ancora la suddetta Giudice di Pace di Bari, con provvedimento reso in udienza ed inerente la causa civile iscritta al n. di R.G. 9463/12, promossa dal sig. Lavopa Pietro nei confronti del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari e del Comune di Bari, ha disposto l'estromissione del predetto Consorzio poiché: "... la rete viaria consortile risulta destinata al collegamento anche del centro urbano con altri servizi interessanti la collettività comunale ... come tale, rientra ... nel patrimonio stradale comunale ... è da escludersi, pertanto, che l'ente proprietario, ai fini della circolazione e dei relativi obblighi manutentivi, possa essere individuato nel Consorzio Asi. Dunque, legittimato passivo nel presente giudizio è il Comune di Bari ...".

Il Giudice di Pace di Bari, Avv. Dini Ciacci, con la recente ordinanza del 2.2.2013, afferente il giudizio promosso dal sig. Scattarelli Domenico nei confronti del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, nonché del Comune di Bari (R.G. n. 454/2012), si è così pronunciata: "... rilevato che l'art. 6 dello Statuto dell'ASI, di cui fa parte anche il Comune di Bari, demanda ad apposita convenzione la questione dei servizi; .. Ritenuto, pertanto, che il Comune di Bari non abbia fornito la prova della sussistenza dell'obbligo, da parte dell'ASI, di provvedere alla manutenzione delle strade in cui è avvenuto il fatto, comunque aperte al pubblico transito, dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'ASI, in persona del legale rappresentante pro tempore, e lo estromette dal presente giudizio; spese al definitivo ...".

Nuovamente la suddetta Giudicante adita, con la recente sentenza n. 162/2014, afferente il giudizio promosso dal sig. Colonna Michele nei confronti del Consorzio e del Comune di Bari, ha provveduto a dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Consorzio convenuto. Più analiticamente, la stessa, così

si è espressa: “.... già dal 2009 era stata approvata dalla Giunta Comunale di Bari la Convenzione con il Consorzio convenuto ...Tuttavia, seppur deliberata, tale Convenzione, almeno all'epoca dei fatti, non risulta sottoscritta avendo il Comune convenuto esibito in atti unicamente una bozza ...”.

Il Giudice di Pace di Bari, Avv. Antonio Pistacchio, con la sentenza n. 1158/2013, inerente il giudizio promosso dal sig. Colella Leonardo nei confronti del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari e del Comune di Bari, ha dichiarato “il difetto di legittimazione passiva del Consorzio A.S.I.” provvedendo, tra l'altro, al rigetto della domanda attorea; più analiticamente, il prefato Giudice, così ha statuito: “... considerata la documentazione prodotta al fascicolo del convenuto Consorzio A.S.I. dalla quale emerge che la zona di viabilità teatro del sinistro, afferisce ad ampia rete viaria connessa in più punti a viabilità di rilevanza regionale e provinciale di intenso traffico veicolare così rientrando nel patrimonio stradale comunale e, tenuto conto che, il Comune di Bari non ha dato prova di alcun titolo giuridico in forza del quale tale rete viaria sarebbe stata trasferita al Consorzio, ne consegue la fondatezza dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevato, con conseguente declaratoria di estromissione dal giudizio del Consorzio ASI ...”.

Il Giudice di Pace di Modugno, Avv. Matilde Tanzi, con la recente sentenza n. 299/2013, afferente il giudizio promosso dal sig. Scardicchio Cosimo Damiano nei confronti del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari e del Comune di Modugno, in virtù di un ragionamento approfondito e completo, ha inequivocabilmente pronunciato “.. il difetto di legittimazione passiva del Consorzio ASI ...” considerando, responsabile dell'accadimento che aveva visto coinvolto l'istante, il Comune di Modugno. Più specificamente, la predetta Giudicante, così ha testualmente sentenziato: “.... è pacifico che la strada ove è avvenuto il sinistro è di proprietà del Comune di Modugno ...ed esso è anche gestore e custode dello stesso non avendo il Comune dimostrato alcuna delega o convenzione con il Consorzio stesso per la manutenzione ordinaria delle strade”. Sempre la predetta Giudice di Pace di Modugno, con l'ancor più recente statuizione n. 360/2013, inerente il giudizio promosso dal sig. De Giglio Saverio nei confronti del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Modugno e del Comune di Modugno, così ha disposto: “... bisogna individuare il soggetto passivo della fattispecie de qua: Comune o Consorzio ASI. E' pacifico che la strada ove è avvenuto il sinistro è di proprietà del Comune di Modugno, nessuna

delle parti lo ha mai disconosciuto, ed esso è anche gestore e custode dello stesso non avendo il Comune dimostrato alcuna delega o convenzione con il Consorzio stesso per la manutenzione ordinaria delle strade della c.d. Zona industriale ...".

Il Giudice di Pace di Bari, Avv. Maria Teresa Martino, con la recente sentenza n. 734/2014, inerente il giudizio promosso dal sig. Manzari Dario nei confronti del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, del Comune di Bari, nonché dell'Unipol Assicurazioni S.p.A., si è così pronunciata: "... va accolta l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dal Consorzio A.S.I. poiché fondata ... l'Ente costituendosi in giudizio ha chiarito in modo preciso ed esaustivo (fondando tra l'altro le sue posizioni su normativa regionale vigente) che la strada in questione appartiene al Comune di Bari ... L'art. 3 della L.R. n. 38/77 stabilisce che il C.d.S. dispone che Per detta ragione, pertanto, è da escludersi che l'ente proprietario ai fini della circolazione e dei relativi obblighi manutentivi, possa essere individuato nel Consorzio ASI ...".

Ed ancora, sempre la ridetta Giudicante, con la recente sentenza n. 2767/2016, del 1°12.2016, inerente il giudizio promosso dal sig. Ladisa Massimiliano nei confronti del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari e del Comune di Modugno, ne ha dichiarato "il difetto di legittimazione passiva", ribadendo in toto le deduzioni difensive da sempre svolte dal ridetto Consorzio.

Anche il Giudice di Pace di Bari, Dott. Loreto Di.co De Stefano, con la sentenza n. 1683/2014, inerente il giudizio promosso dal sig. Visitilli Carlo nei confronti del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, ne ha dichiarato "il difetto di legittimazione passiva" ritenendo, per giunta, inammissibile la domanda attorea. Più analiticamente, il prefato Giudice, così ha statuito: "... la domanda .. è inammissibile, per carenza dei presupposti in ordine alla legittimazione passiva dell'Ente convenuto sulle base delle conclusive deduzioni ... Ne consegue che l'eccezione sollevata, sulla base degli elementi in atto (tra gli altri, copiosa giurisprudenza di merito - ex multis cfr. GdP Pistacchio sent. n. 1158/13) è fondata con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda proposta per carenza di legittimazione passiva del convenuto CONSORZIO ASI ... con tutte le ulteriori conseguenze di legge in ordine alla richiesta risarcitoria da rivolgersi, eventualmente, ove sussistendovi i presupposti, nei confronti del richiamato Comune Bari ...".

Il Giudice di Pace di Bari, Avv. Maria Marcantonio, con la sentenza n. 1203/2015, inerente il giudizio promosso dal sig. De Iacovo Arcangelo nei confronti del

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, nonché del Comune di Bari, ha dichiarato *"il difetto di legittimazione passiva"* dell'Ente consortile. Più specificamente, il prefato Giudicante, a seguito di un'analisi completa ed approfondita, così ha statuito: *"riveste carattere preliminare la questione sollevata dal Consorzio A.S.I. di Bari, in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva ... siffatta eccezione .. appare condivisibile per i motivi ... 1) non va sul punto sottaciuto che la disciplina del codice della strada all'art. 2, comma 7 il successivo art. 14 ... 2) va esclusa la responsabilità del Consorzio A.S.I. anche perché la strada De Blasio ... è utilizzata dalla collettività del Comune di Bari, sicché è facile supporre che ... si realizza una situazione giudica corrispondente all'esercizio di una servitù ... 3) Nell'art. 3 della Legge Regionale 21.12.1977 n. 38, si legge testualmente 4) Il Consiglio di Stato .. ha considerato di proprietà comunale ... tutte le strade assimilabili ... a quelle comunali, per il fatto del loro uso pubblico ... 5) Alla luce delle suesposte considerazioni e di altre riportate nella comparsa conclusionale in atti dal Consorzio A.S.I. di Bari, oltremodo fondate e condivisibili, va osservato che siffatto Consorzio non è stato smentito nella sua versione ... Il Consorzio A.S.I. di Bari non dispone di fondi statali, regionali e/o comunali da utilizzare per la realizzazione del predetto servizio ... non ha mai ricevuto alcuna delega, né tanto meno ha mai sottoscritto alcuna Convenzione con nessuno dei Comuni consorziati .. Cosicché, vi sono (comunque) altri eloquenti elementi che completano il quadro delle valutazioni sul quale il giudice può fondare il proprio convincimento .. Il riferimento è rivolto alla prova dell'esistenza dell'obbligo da parte del Consorzio A.S.I. di Bari, di provvedere alla manutenzione della strada ... ovvero dell'inesistenza di alcun titolo giuridico in virtù del quale la suddetta rete viaria sarebbe stata trasferita al Consorzio ... Alla stregua .. delle suesposte argomentazioni, appare .. che il Comune di Bari sia l'unico soggetto passivo nei confronti del quale l'attore debba rivolgere".*

Il Giudice di Pace di Bari, Dott.ssa Giulia Siani, con la recente statuizione n. 104/2015, inerente il giudizio promosso dai sigg.ri Zero Mauro e Cornacchia Giacomo nei confronti del Comune di Modugno, del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, nonché dell'UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nel rigettare la domanda perché del tutto infondata, ha dichiarato inammissibile *"per difetto di legittimazione passiva, la domanda proposta con l'atto di chiamata in causa dal Comune di Modugno nei confronti del Consorzio ASI .."*.

Il Giudice di Pace di Bari, Dott. Roberto Uggento, con la pronuncia n. 2280/2015 del 27 luglio 2015, inerente il giudizio promosso dal sig. Sblendorio Domenico nei confronti del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, nonché del Comune di Modugno, ha dichiarato *“il difetto di legittimazione passiva”* dell'Ente consortile. Più specificamente, il suddetto Giudicante, così ha statuito: *“il Comune .. esercita di fatto la gestione di una strada consentendone l'utilizzazione in concreto per il pubblico transito, ha l'obbligo di assicurare che l'utenza si svolga senza pericoli ed è .. responsabile verso i terzi .. dall'inosservanza di tale obbligo, il quale non viene meno per il fatto che la consegna della strada all'ente gestore da parte dell'ente proprietario non sia valida in base alla normativa relativa al demanio comunale e non abbia quindi efficacia fra le predette parti”*.

Anche il Giudice di Pace di Trani, Avv. Concetta Piizzi, con la recente sentenza n. 101/2015, dell'8 settembre 2015, inerente il giudizio promosso dalla sig.ra Panunzio Mariangela nei confronti del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, nonché del Comune di Molfetta, ha statuito *“il difetto di legittimazione passiva”* dell'Ente consortile.

Più specificamente, la suddetta Giudicante, così ha rilevato: *“non vi è contestazione circa il verificarsi dell'evento su strada aperta al pubblico transito, circostanza che ai sensi e per gli effetti degli artt. 6,7 e 14 del Codice della strada comporta comunque l'obbligo di manutenzione a carico del Comune di Molfetta, trattandosi di strada sita nel proprio territorio e non di proprietà statale, né regionale e/o provinciale. Conseguenza che essendo ex lege tenuto alla manutenzione della strada il Comune di Molfetta e non il convenuto Consorzio ASI di Bari, la domanda proposta in suo danno, deve essere rigettata con ogni conseguenza in ordine alla spese di lite”*.

Sempre la summenzionata Giudice adita, con le ancor più recenti statuizioni nn. 58 e 159/2016, dalla stessa rese nell'ambito dei giudizi incardinatisi presso il medesimo Ufficio di Trani dai sigg.ri Panunzio Sergio e Colamartino Leonardo, nei confronti del Consorzio odierno convenuto e del Comune di Molfetta, così ha provveduto: *“dichiara il difetto di legittimazione passiva del Consorzio ASI di Bari, dichiara responsabile dell'evento il Comune di Molfetta”*.

Anche il Giudice di Pace di Bari, Avv. Riccardo Occhinegro, con le recentissime pronunce nn. 1351 e 1456/2016, afferenti i giudizi promossi dalla Porto Santo Spirito S.r.l. e dalla For You Eventi s.n.c., nei confronti dell'Ente consortile,

nonché del Comune di Bari, ha condannato il prefato Ente dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Consorzio per l'Area di Sviluppo di Bari osservando che: *“.. il Consorzio Asi ha provato che le strade sono di proprietà del comune barese in virtù dell'art. 3 della Legge Regionale n. 38/77, nonché dell'art. 2. c.5°, C.d.Str. (per un caso simile cfr. Cons. Stato n. 8058/2006)”*. Sempre il ridetto Giudice indicato, con la recentissima statuizione n. 2638/2018, relativa al giudizio compulsato dal sig. Menchise Mario nei confronti dell'Ente consortile convenuto e del Comune di Bari, nel rigettare la domanda proposta dall'attore, così si è espresso: *“... La legge regionale che individua quali sono le strade comunali e l'art. 2 del Codice della Strada che individua quali sono gli enti proprietari delle strade, tra le altre i Comuni, non fanno altro che avvalorare il precetto che il Comune deve vigilare sugli eventuali obblighi di manutenzione. In definitiva ritiene questo Giudice, confortato non solo dall'indirizzo della giurisprudenza civile di legittimità e di merito, ma anche di quello della giustizia amministrativa che, ove la strada (quand'anche realizzata da un Consorzio) sia di fatto utilizzata in modo prevalente, o addirittura esclusivo, come nella fattispecie, dalla collettività, viene a determinarsi una situazione giuridica corrispondente all'esercizio di una servitù, che impone all'ente esponenziale della collettività che esercita l'uso della strada di curarne la manutenzione (T.A.R. Puglia Sez. II, 24 marzo 2004, n. 276/2004), con la conseguenza che la violazione di tale obbligo rende il Comune responsabile dei danni causati a terzi a causa della cattiva manutenzione del manto stradale. Va, pertanto, accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'altro convenuto Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari e, di conseguenza, va rigettata qualsiasi domanda formulata nei confronti del medesimo.”*

Anche il Giudice di Pace di Bari, Avv. Nicoletta Palmieri, con la recentissima pronuncia n. 492/2017, afferente il giudizio promosso dal sig. Tesoro Damiano nei confronti dell'Ente consortile, del Comune di Bari, nonché dell'Interporto Regionale per la Puglia, ha dichiarato l'estromissione dalla vicenda processuale in questione del prefato Consorzio per l'Area di Sviluppo di Bari.

Anche il Giudice di Pace Coordinatore di Trani, Avv. Teresa Sarcina, con la recente sentenza n. 207/2017 (R.G. n. 872/2015), depositata il 13 febbraio 2017 ed inerente il giudizio promosso dal sig. Mastropasqua Sebastiano nei confronti del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, nonché del Comune di Molfetta, ha statuito *“il difetto di legittimazione passiva”* dell'Ente consortile.

Ed ancora il Tribunale di Bari - Articolazione di Modugno, con le recenti sentenze nn. 146/2013 e 100/2014, rese dal Giudice Dott. Nicola Achille, inerenti i giudizi promossi dai sigg.ri Lobalsamo Domenico e Mesiti Dante nei confronti del Consorzio medesimo, ha provveduto a dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al suddetto Ente.

Più dettagliatamente, il predetto Giudice - sposando *in toto* le difese svolte dal Consorzio convenuto - così si è pronunciato: "... Conclusivamente, quindi, deve ribadirsi come, il Consorzio convenuto, non possa in alcun modo essere ritenuto responsabile in ordine alla richiesta risarcitoria azionata stante l'assimilabilità delle strade ricadenti nel comprensorio consortile a quelle di uso pubblico, la cui proprietà, l'obbligo di custodia nonché la relativa manutenzione, spettano esclusivamente al Comune di Modugno e, più in generale, ai singoli Comuni competenti per territorio ...".

Sempre il Tribunale di Bari - Articolazione di Modugno, con la recente sentenza n. 1647/2015, pubblicata il 10.4.2015, resa dal Giudice Dott. Vincenzo Lullo (R.G. n. 976/2010), quest'ultimo, nel rigettare l'infondata domanda come proposta dal sig. D'Amore Dario nei confronti del Comune di Modugno, nonché del Consorzio chiamato in causa, ha evidenziato come, nel caso di specie, non vi fosse responsabilità alcuna in ordine all'asserito accadimento e, per tale ragione, non emergessero "significativi profili di colpevolezza nella condotta della pubblica amministrazione", con esplicito riferimento, quindi, al Comune di Modugno e, di certo, non al Consorzio.

Ancora il Tribunale di Bari, con la recentissima pronuncia n. 3375/2017, pubblicata il 28.6.2017 (R.G. n. 4826), resa dal Giudice Unico della Terza Sezione Civile, Dott. Massimiliano Lella, nel rigettare la domanda incardinata dall'attore nei confronti dell'Ente consortile e del Comune di Bari, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Consorzio così motivando: ".. Circa la legittimazione passiva nel presente giudizio la stessa deve ritenersi in capo al Comune terzo chiamato. Lo stesso Comune, infatti, vorrebbe giustificare la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo la sottoscrizione tra le parti di una Convenzione con la quale il Consorzio prenderebbe in carico la gestione del servizio (il che implicitamente dimostra che in mancanza di convenzione il servizio doveva essere gestito dal Comune) ...".

Da ultimo, ma non per impotanza, il Tribunale di Bari, con la recentissima pronuncia n. 814/2019, pubblicata il 22.2.2019 (R.G. n. 488/2010), resa dal

Giudice Unico della Terza Sezione Civile, Dott. Costanza Manzi, nella vicenda processuale attivata dal sig. Nitti Francesco nei confronti dell'Ente consortile, del Comune di Bari e dell'UnipolSai Assicurazioni S.p.A., ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Consorzio così motivando: *"E' preliminarmente necessario decidere in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Consorzio convenuto. L'Ente costituitosi in giudizio ha rilevato che la strada sulla quale sarebbe avvenuto il sinistro denunciato dall'attore insisteva all'interno del Comune di Bari al quale si appartiene. Ha dedotto che la strada era adibita a pubblico transito, non esisteva alcuna convenzione che prevedesse l'obbligo a suo carico di manutenzione, obbligo disposto con successiva convenzione sottoscritta solamente nell'anno 2012. L'eccezione è fondata.*

Si considerano di proprietà comunale tutte le strade assimilabili, come quella in oggetto, a quelle comunali in ragione del loro uso pubblico e dei collegamenti assicurati (... Dec. Leg. n. 285/1992) secondo cui le strade sono classificate come extraurbane comunali "... quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni e le frazioni fra loro, ovvero ... o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale; ulteriore conferma dell'estraneità del Consorzio dai poteri di gestione si può riscontrare nella lettura dell'art. 3 della Legge Regionale n. 38/1977, secondo cui sono comunali tutte le strade soggette a pubblico transito che si sviluppano all'interno e all'esterno dell'area di sviluppo industriale. Il Consorzio ha fatto rilevare, circostanza questa non contestata dal Comune di Bari, che la zona consortile e quella urbana costituiscono un unicum dal punto di vista urbanistico in quanto l'intera collettività ~~utilizza giornalmente le strade~~ di viabilità consortile per raggiungere le vie di comunicazione di rilevanza regionale e provinciale (A14,) l'Aeroporto di Bari, la Ferrovia, le città limitrofe. Ne consegue che la rete viaria consortile deve ritenersi rientrante nel patrimonio stradale comunale, salva prova contraria che tale rete risulta trasferita al Consorzio; il Comune, sul quale gravava l'onere, non ha fornito, in tal senso, alcuna prova. Ai sensi, pertanto, dell'art. 14 del Codice della Strada "gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire sicurezza e la fluidità della circolazione provvedino: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo...". Ne consegue la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Consorzio".

Di guisa che, a parere di questa difesa, ogni ulteriore commento appare davvero

superfluo!

Conclusivamente, quindi, deve ribadirsi come, l'unico soggetto passivamente legittimato rispetto alla richiesta risarcitoria azionata dal sig. Di Martino Maurizio con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio - ove mai la stessa fosse considerata fondata, ma non è questo il caso di specie - debba considerarsi il Comune di Modugno, nella sua qualità di Ente proprietario della strada su cui si sarebbe verificato l'evento dannoso per cui è causa, nonché di Ente tenuto alla manutenzione delle strade e delle pubblica illuminazione ricadenti nel comprensorio consortile stante, come innanzi ampiamente chiarito, la loro sostanziale assimilabilità a quelle di uso pubblico.

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, dunque, è di tutta evidenza la necessità - onde integrare il contraddittorio - qualora la Giudicante adita non ritenga di estromettere, sin d'ora, l'Ente consortile convenuto, di chiamare in causa il Comune di Modugno, in persona del Sindaco *pro tempore*. Per tale ragione, indi, il ridetto Consorzio convenuto formula, contestualmente alla presente comparsa di costituzione, espressa richiesta al Giudice adito, *ex art. 102 c.p.c.*, e/o comunque a carico dell'attore, a causa dell'improvvisa *vocatio in ius* dal medesimo perfezionata nei confronti del ridetto Ente consortile.

2. Sull'an debeatur.

Nel merito, al di là della superata eccezione, senza inversione dell'onere della prova che spetta senza dubbio alcuno all'istante, appare necessario, ad ogni buon conto, formulare alcune precisazioni in merito all'individuazione delle norme civilistiche con riferimento alle quali, secondo controparte, sarebbe basata la presunta responsabilità del Consorzio.

E' appena il caso di rilevare, infatti, come, il proponente, omettendo di qualificare giuridicamente la propria domanda, si limiti a descrivere la cronologia degli accadimenti senza, tuttavia, chiarire in alcun modo quale sarebbe, a suo giudizio, la fonte normativa cui ricondurre la presunta responsabilità a carico del Consorzio convenuto.

Pertanto, occorre rimarcare come - al di là della palese indeterminatezza della domanda formulata, risultando l'elemento del *petitum* non vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone di specificare, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda (*ex art. 163 c.p.c.*) - l'avverso atto introduttivo appaia assolutamente privo dell'individuazione del fondamentale elemento della "*causa petendi*"!

La prospettazione *ex adverso* formulata, del resto, determinerebbe una palese lesione del diritto di difesa nei confronti dell'odierno deducente il quale si trova, di fatto, nell'impossibilità di articolare una difesa specifica ed analitica al fine di contestare compiutamente quanto indebitamente sostenuto dal Di Martino.

Infatti, l'evidenziata omissione, comporta la necessità per il Consorzio chiamato in causa di argomentare in ordine all'inapplicabilità, al caso di specie, sia della norma di cui all'art. 2043 c.c., che dello speciale regime sancito, *ex art.* 2051 c.c., a carico del custode.

Ad ogni buon conto, per completezza e scrupolo difensivi, quanto all'invocata applicabilità della norma civilistica da ultimo citata, il Consorzio chiamato in causa ritiene opportuno evidenziare come, la custodia del bene demaniale da parte della Pubblica Amministrazione s'identifichi, com'è noto, con la relazione di fatto tra soggetto e bene che legittima la pronunzia di responsabilità fondando, la stessa, sul potere di governo della cosa.

Tale potere, per completezza illustrativa, si concretizza: a) nel potere di controllare il bene; B) nel potere di modificare la situazione di pericolo creatasi; c) in quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sul bene nel momento in cui si è prodotto il danno.

Tuttavia, occorre precisare che vi è un limite logico al profilo della responsabilità, coincidente con l'oggettiva impossibilità di controllo e vigilanza sul bene pubblico.

Sotto tale aspetto, il Consorzio convenuto fa rilevare come, in virtù del più recente ed ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, la responsabilità oggettiva della P.A. per i danni arrecati da beni di proprietà demaniale ricadenti in aree di rilevante estensione, non sia automaticamente fondata sulla qualificazione giuridica di "proprietario" ma richieda la puntuale verifica dell'effettiva possibilità del custode della strada di esercitare una potestà di fatto sul medesimo bene attraverso un potere di controllo del bene demaniale stradale, del potere di modificare la situazione di pericolo, nonché di escludere qualsiasi soggetto terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto l'evento dannoso; di guisa che, nel caso in cui il potere di controllo sia oggettivamente impossibile da esercitare, non è configurabile un dovere di custodia né alcuna responsabilità in capo alla Pubblica Amministrazione *ex art.* 2051 c.c. (in particolare, secondo Cass. Civ. n. 5669/2010: "... indici sintomatici dell'impossibilità del controllo del bene demaniale sono la notevole estensione e l'uso generalizzato dello stesso da parte

degli utenti segnatamente per i beni del demanio stradale la possibilità in concreto della custodia nei termini sopra detti va esaminata anche in relazione alle loro caratteristiche, alla posizione, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti").

Pertanto, la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., non può automaticamente applicarsi in capo agli Enti Pubblici, per i danni subiti dagli utenti della strada, ogni qual volta sul bene, in relazione alle sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sullo stesso (v. Cass. Civ, sez. III n.15383/2006), proprio come avvenuto nella fattispecie *de qua*, soprattutto in considerazione della circostanza, secondo la quale, l'evento si sarebbe verificato fuori dal perimetro urbano.

In altri termini, in applicazione dei principi esposti, nel settore della manutenzione stradale non sussiste alcuna possibilità di effettivo controllo del bene "strada" da parte dell'Amministrazione (*latu sensu* intesa) poiché, di esso, è ammesso un uso generale ed incontrollato da parte dei cittadini sì da rendere impossibile, da parte dell'Ente preposto, un controllo continuo e completo, tale da concretizzare il presupposto dell'effettiva custodia, la cui violazione rappresenta la *ratio* dell'affermazione di responsabilità ex art. 2051 c.c.

Pertanto, non va neppure trascurato come, ritenendosi applicabile la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., verrebbe a determinarsi un'inaccettabile inversione dell'onere della prova: infatti, l'utente della strada non avrebbe la necessità di provare l'esistenza dell'insidia, in quanto gli sarebbe sufficiente dimostrare il nesso causale tra l'evento dannoso ed il bene pubblico; al contrario, incomberebbe alla Pubblica Amministrazione, al fine di escludere la sua responsabilità, provare che il danno si è verificato per caso fortuito.

Ad ogni buon conto, a tal uopo, pur applicando al caso di specie il disposto di cui all'art. 2051 c.c., appare opportuno tenere in debita considerazione il contenuto della recente sentenza pronunciata dalla Cassazione civile, sez. III, n. 7112 del 21.3.2013 (con riferimento al mancato risarcimento del danno a chi cade a causa di una "buca", addirittura ricoperta da foglie!), nonché quello dell'ordinanza del 4.10.2013, n. 22684 (afferente il mancato riconoscimento del danno a seguito di collisione avvenuta nei pressi di un

tombino dissestato!), dalla stessa rese, con le quali gli Ermellini hanno chiarito come, anche in tale ipotesi: "... tale normativa comporti l'onere per il danneggiato di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno ... alla parte attrice spettava dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa ...". Ed ancora: "... tutte le volte in cui la situazione di pericolo poteva essere superata grazie all'adozione di un comportamento cauto da parte dell'automobilista, allora l'Ente proprietario (si badi bene, proprietario!) della strada non è tenuto al risarcimento ..." (cfr., Cassazione Civile, sentenza n. 2692/2014; Cassazione Civile, sez. VI-3, ordinanza 5.11.2013, n. 24744).

Di guisa che, il criterio prevalente d'imputazione della "presunta" responsabilità dell'Ente concludente non può che essere, dunque, l'art. 2043 c.c. Sta di fatto, però, che, in virtù dei principi giurisprudenziali ormai consolidati, secondo la norma in questione, l'inerzia colposa atta a creare ed a non rimuovere situazioni di pericolo è fonte di responsabilità soltanto in presenza di una situazione definibile "insidia" e/o "trabocchetto" (cfr. Cass. Civ. n. 14749/2005).

L'Ente convenuto, infatti, nell'esercizio del suo potere discrezionale, in ordine all'esecuzione ed alla manutenzione di opere, nonché in materia di vigilanza e controllo (in genere) dei beni demaniali, incontra una serie di limiti derivanti sia da norme di legge che da regolamenti, da norme di natura precipuamente tecnica, nonché dall'applicazione del principio fondamentale del *neminem laedere*.

Di guisa che, è possibile ascrivere una responsabilità dell'Ente Pubblico nel caso in cui si dimostri da un lato, l'esistenza di un nesso di causalità tra l'opera od ~~il modo in cui la stessa è stata realizzata~~ e l'evento dannoso e, dall'altro, la violazione da parte dell'Amministrazione, nella realizzazione dell'opera, di precise norme di legge o anche di comune prudenza (Cass. Civ., sez. III, 18.05.2000 n. 6463).

Poiché l'asserita e presunta responsabilità del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari (ove mai ravvisata) per i danni subiti dagli utenti della strada avrebbe natura extracontrattuale, spetta al conducente di un veicolo, il quale deduca di aver subito un danno, l'onere di provare l'esistenza di una condotta colpevole del predetto Ente e, in particolare, di **dimostrare l'esistenza sulla sede stradale di un'insidia non visibile e non prevedibile**.

Deve escludersi, tra l'altro, la responsabilità per "insidia occulta" qualora, per il particolare uso che il danneggiato fa del bene demaniale, nonché per la natura

dello stesso, si possa fare affidamento al principio di autoresponsabilità del singolo utente e sull'onere riscontrabile a carico di ciascuno nell'adozione di comportamenti idonei, quanto ad attenzione dovuta, al fine di salvaguardare la propria incolumità (Trib. Milano, 19.04.2000; Trib. Bari, sez. III, 06 novembre 2006, n. 2716).

A tanto aggiungasi come, anche la Consulta (Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 156), abbia richiamato il suddetto principio ritenendolo applicabile a carico degli utenti "gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale, al fine di salvaguardare appunto la propria incolumità" e, ritenuta la nozione d'insidia "come una figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale", ha confermato l'orientamento predominante seguito dalla giurisprudenza affermando che, la dedotta situazione di pericolo, debba essere connotata dai caratteri della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità soggettiva la cui sussistenza - si ripete ancora - dev'essere rigorosamente ed oggettivamente provata dal danneggiato. Ed anzi, la concreta possibilità per l'utente - come nel caso di specie - di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione (*latu sensu* intesa), per difetto di manutenzione della strada pubblica dato che, quanto più la situazione di pericolo risulta suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cassazione, Sez. VI Civile - ordinanza 30 marzo 2015 n. 6425).

Orbene, tornando alla fattispecie che ci occupa, nel corpo dell'atto di citazione si fa riferimento, per giunta in maniera generica, ad un "palo dell'illuminazione stradale" abbattutosi "sullo stesso veicolo" di proprietà di parte attrice.

Di guisa che, proprio in ragione di quanto descritto dal Di Martino, appare opportuno rilevare come, l'Ente consortile, non ha responsabilità alcuna nemmeno a tal riguardo poiché, com'è ovvio, l'eventuale manutenzione e/o le verifiche degli impianti d'illuminazione in questione, sono affidate alle gestione ed all'attività dei Comuni, i quali operano mediante l'azione di controllo esercitata dai vari Assessorati ai Lavori Pubblici e di certo non a

mezzo di quella del Consorzio!

Altre interpretazioni, francamente, non coglierebbero nel segno anche e soprattutto perché, come innanzi esplicitato, l'Ente consortile persegue fini istituzionali del tutto differenti, come specificamente indicati dallo Statuto consortile e della Legge Regionale n. 2/2007!

Per completezza espositiva e per mero tuziorismo difensivo, inoltre, deve altresì rilevarsi come, anche la relazione di servizio redatta dagli Agenti della Polizia Municipale di Modugno - a riprova dell'inconfutabile circostanza secondo cui, i poteri di vigilanza e controllo restino nell'alveo della competenza esclusiva del suddetto Comune e dal medesimo siano esercitati! - intervenuti sul luogo dell'accadimento, non possa qualificarsi utile ed idonea a ricostruire la dinamica dell'evento per cui è causa essendosi, gli stessi verbalizzanti, unicamente limitati a riportare quanto loro riferito proprio dal su indicato attore. Per tale ragione, dunque, il predetto intervento non ha consentito in modo alcuno di accertare, con maggiore chiarezza, le cause dell'asserito accadimento, come allo stesso occorso.

Sicché, alla luce delle suddette argomentazioni, appare evidente come, nel caso di specie, sia configurabile il richiesto caso fortuito - esimente della responsabilità dell'Ente convenuto - se solo si consideri come la nozione oggettiva del medesimo comprenda, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il fatto naturale (c.d. forza maggiore).

A tanto si aggiunga, inoltre, come, una recente sentenza della Cassazione Civile, abbia stabilito che, sia nel caso in cui risulti configurabile una responsabilità oggettiva dell'Ente ~~manutentore del bene pubblico~~ ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui si voglia invocare quale criterio d'imputazione la disposizione di cui all'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo) o di un terzo, escluda la responsabilità dell'Ente qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso (da ultimo, Cassazione Civile, sentenza n. 2692 del 6.2.2014; Cassazione Civile, sez. III, sentenza 8.5.2012 n. 6903; Cassazione Civile, sez. VI, 30 gennaio 2012 n. 1310; Cassazione civile, sez. III, 13 dicembre 2010, n. 25105; Cassazione civile, sez. III, 08 marzo 2007, n. 5308).

In ogni caso e comunque, il comportamento colposo tenuto dall'utente

danneggiato (come nel caso di specie) ben può configurare, ai sensi dell'art. 1227 c.c., un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della sua incidenza causale, la responsabilità della P.A. (Cass. Civ., sez. III, 22 aprile 2010, n. 9546).

3. Sul quantum debeatur.

La domanda proposta dall'attore, inoltre, si rivela manifestamente infondata anche sotto il profilo della quantificazione del presunto danno subito.

Infatti, la somma complessiva di € 1.331,26 (!), richiesta a titolo risarcitorio, appare chiaramente sproporzionata rispetto alla dinamica dei fatti per cui è causa, in quanto non rispondente alla realtà degli accadimenti *de quibus*.

Peraltro, è appena il caso di evidenziare come incomba alla parte attrice l'onere di provare la fondatezza della richiesta formulata anche per ciò che attiene la quantificazione dei danni che essa asserisce di aver subito.

Allo stato, il Consorzio convenuto, non può esimersi dal far rilevare come, la domanda proposta dal sig. Di Martino, risulti del tutto sfornita di ogni oggettivo e valido supporto probatorio anche sotto il profilo della quantificazione del presunto danno di cui trattasi.

Né controparte, d'altronde, può legittimamente ritenere di aver assolto al predetto onere mediante la produzione di un generico preventivo prodotto in atti; è persino superfluo evidenziare l'assoluta inidoneità, sotto il profilo probatorio, del documento in questione a fondare la domanda in oggetto, stante il suo carattere esclusivamente valutativo oltre che di mero atto di parte (*cf.* sul punto, Cass. Civ. III sez., sent. 23 ottobre/28 novembre 2013, n. 26693), con riferimento al quale, tra l'altro, non può calcolarsi per nessuna ragione il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto trattandosi di un onere che, evidentemente, non è mai stato sopportato dall'istante.

Deve, altresì, contestarsi la richiesta afferente il riconoscimento degli interessi legali a causa dell'evidente assenza di tutti i presupposti prescritti dalla legge ai fini del loro riconoscimento.

La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte confermato come, il danno, debba essere in concreto dimostrato né, all'uopo, possa adottarsi il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. il quale risulta applicabile in modo specifico alla liquidazione del danno e non alla sua esistenza.

Infatti, lo stesso, non può considerarsi sussistente quale automatica conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ma necessita, per converso, di esplicita prova.

Per tale ragione, non essendovi certezza alcuna in merito alla sussistenza del presunto danno sofferto dal ridetto attore, non si potrà procedere all'esame della richiesta *ex adverso* formulata dovendo, qualsivoglia pretesa di risarcimento, fondarsi su basi certe ed incontrovertibili al fine di non favorire possibili indebiti arricchimenti.

* * * * *

Pertanto, in virtù di tutto quanto innanzi esposto, il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, come rappresentato, difeso e domiciliato,

chiede

che il Giudice di Pace adito voglia così provvedere:

in rito:

A - nell'ipotesi in cui, allo stato, l'Onorevole Giudicante non ritenga di estromettere l'Ente consortile, autorizzarsi la chiamata in causa, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e/o a carico dell'attore, del Comune di Modugno, in persona del Sindaco *pro tempore*, alla stregua di tutti i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta;

in via preliminare:

A - dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari rispetto alla domanda proposta dal sig. Di Martino Maurizio, con l'atto di citazione di cui trattasi, stante l'esclusiva responsabilità del Comune di Modugno nella produzione dell'evento dannoso asseritamente occorso e, per l'effetto, ordinarsene l'estromissione dal presente giudizio;

B - subordinatamente, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari e rigettarsi la domanda proposta dall'attore con il predetto atto di citazione, stante l'esclusiva responsabilità del Comune di Modugno nella produzione del presunto evento dannoso per cui è causa;

in via gradata, nel merito:

A - in ogni caso, rigettarsi la domanda proposta dall'istante con l'atto di citazione in questione, poiché palesemente infondata in fatto ed in diritto oltre che, comunque, del tutto priva di ogni adeguato supporto probatorio alla stregua delle considerazioni difensive esposte nel presente atto;

B - accertarsi e dichiararsi la responsabilità prevalente e/o concorsuale dello stesso sig. Di Martino Maurizio, nella causazione dell'accadimento per cui è causa, con ogni conseguenza rispetto alla domanda risarcitoria.

Con vittoria nelle spese e competenze tutte del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario.

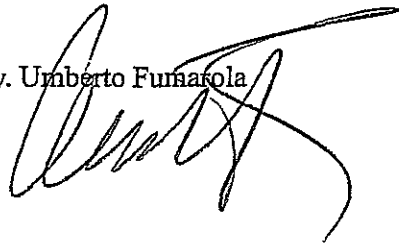
Ogni richiesta istruttoria riservata a seguito del comportamento processuale di controparte.

Produce:

- copia dell'atto di citazione notificato il 20.12.2018;
- copia dell'ordinanza n. 3216/2017, resa dalla Suprema Corte il 3 novembre 2016 (stralcio);
- copia della Legge Regionale 8 marzo 2007, n. 2 (stralcio)
- copia dell'art. 6 dello Statuto consortile;
- copia della Deliberazione Presidenziale n. 02 del 3.1.2019, di affidamento d'incarico.

Bari, 25 febbraio 2019

Avv. Umberto Fumakola



Mandato

Delego a rappresentare e difendere il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, nel presente giudizio, in ogni stato e grado e in tutte le sue fasi sia di cognizione che di esecuzione o di opposizione l'avv. **Umberto Fumarola**, con studio in Bari, alla via Trevisani n. 261, conferendogli ogni più ampio mandato, compreso quello di presentare motivi aggiunti, chiamare terzi in causa, conciliare, transigere e quietanzare, ed eleggendo domicilio nel suo studio. Avute le informazioni di cui all'art. 13 del D.L.vo n.196/2003, esprimo il consenso al trattamento di tutti i dati personali.

Ratifico, sin d'ora, il suo operato.

Il Presidente
Dott. Emanuele Martinelli

E' autografa

- Alla prima udienza tenutasi in data 13/03/2019, entrambe le parti costituite chiedevano di essere autorizzate alla chiamata in causa del Comune di Modugno ritenuto responsabile dell'evento dannoso per cui è causa e il Giudice, con ordinanza emessa nella medesima udienza, autorizzava detta chiamata in causa del terzo, onerando parte attrice e fissando l'udienza del 10/06/2019 per la nuova comparizione delle parti.
- Con missiva via pec del 27/09/2018, a firma del sottoscritto difensore, venivano richiesti al Comune di Modugno tutti i danni subiti dall'attore in conseguenza dell'evento dannoso per cui è causa.
- Il Comune di Modugno respingeva ogni responsabilità nella causazione dell'evento dannoso *de quo*, ritenendo responsabile il Consorzio A.S.I. di Bari.
- E', pertanto, interesse dell'attore chiamare in causa il Comune di Modugno per sentirlo dichiarare responsabile per il verificarsi dell'evento dannoso *de quo* e per i danni subiti nell'occasione dall'autovettura Audi A4 di proprietà dell'attore e, conseguentemente, sentirlo condannare al ristoro di detti danni.
- In diritto, nell'ipotesi in cui si accertasse che la custodia e il conseguente obbligo di manutenzione del tratto di strada in cui si è verificato l'evento dannoso non sia di competenza del convenuto Consorzio ASI di Bari, in subordine, la responsabilità della custodia e del conseguente obbligo di manutenzione dovrà attribuirsi all'odierno terzo chiamato Comune di Modugno, ex art. 2051 c.c., quale proprietario del tratto di strada in questione.

Tutto ciò premesso, con riserva di meglio dedurre e precisare, il sig. Di Martino Maurizio, rappresentato e difeso come in atti,

CITA

- il **COMUNE DI MODUGNO**, in persona del Sindaco pro-tempore, c.f.: 80017070725, con sede in Modugno alla Piazza del Popolo n. 16;
a comparire davanti al **GIUDICE di PACE di BARI, Giudice Avv. MASTRANGELO Loredana F.**, alla pubblica udienza del **19 giugno 2019**, ora di rito con la continuità, nei soliti locali di udienze, con invito a costituirsi nel termine di cui all'art. 319 c.p.c. e con l'avvertimento che in difetto si procederà in sua contumacia, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale proposta dall'attore nei confronti del Consorzio A.S.I. di Bari, *contrariis reiectis*:

a)- accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Modugno, in persona del Sindaco pro-tempore, per l'evento dannoso per cui è causa, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa;

b)- per l'effetto, condannare il Comune di Modugno, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore, nella qualità di proprietario dell'autovettura danneggiata Audi A4 tg. FL 492 PS, della somma di **€. 1.331,26=**, oltre danno da svalutazione monetaria e interessi legali dall'evento al soddisfo, ovvero quell'altra somma che verrà ritenuta di giustizia, secondo le risultanze processuali;

c)- condannare il terzo chiamato al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.

In via istruttoria, si chiede disporsi C.T.U. tecnica al fine di verificare natura ed entità dei danni subiti dall'autovettura Audi A 4 dell'attore.

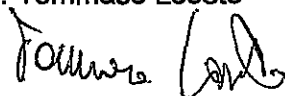
Ci si riporta a tutta la documentazione già prodotta nel fascicolo di parte attrice.

Riservata ogni altra richiesta e produzione istruttoria, anche in conseguenza delle difese di controparte.

Si dichiara che il valore della controversia è pari a Euro 1.331,26.

Bari, lì 25.03.2019

Avv. Tommaso Loseto



RELATA DI NOTIFICA:

Istante l'Avv. Tommaso Loseto come in atti, io sott. Uff. Giud. dell'U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Bari, ho notificato il suindicato atto al **COMUNE di MODUGNO**, in persona del Sindaco e legale rappr.te p.t.; in **Modugno (BA)** alla **Piazza del Popolo n. 16**, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di *all'impiegato Martineiloune*

Giuseppe Ty

Modugno 26-3-19

Anna Maria LATTARULO
Funzionaria UNEP
Corte di Appello - Bari

40

26 MAR. 2019

4/24